

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo che contiene gli elementi verbali «MY PLANET» per prodotti delle classi 25, 32 e 33 — domanda di marchio comunitario n. 8 566 515

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Vicente Gandia Pla, SA

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio verbale «EL MIRACLE PLANET» per prodotti rientranti nelle classi 25, 32 e 33

Decisione della divisione d'opposizione: l'opposizione è stata ammessa

Decisione della commissione di ricorso: il ricorso è stato respinto

Motivi dedotti: violazione degli articoli 8, paragrafo 1, lettera b), e 41, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 23 maggio 2014 — Penny-Markt/UAMI — Boquoi Handels (B! O)

(Causa T-364/14)

(2014/C 261/56)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Penny-Markt GmbH (Colonia, Germania) (rappresentanti: avv.ti M. Kinkeldey, S. Brandstätter e A. Wagner)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Boquoi Handels OHG (Straelen, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 21 marzo 2014 nel procedimento R 1201/2013-4;

— condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: marchio figurativo, che contiene l'elemento verbale «B! O», per prodotti delle classi 29, 30, 31 e 32 — registrazione di marchio comunitario n. 10 038 008

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: Boquoi Handels OHG

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: i marchi denominativi nazionale e comunitario «bo» per prodotti e servizi delle classi 5, 16, 21, 29, 31, 32, 33 e 35

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di annullamento e dichiarazione di nullità del marchio comunitario

Motivi dedotti: violazione degli articoli 8, paragrafo 1, lettera b) e 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009

Ricorso proposto il 28 maggio 2014 — August Storck/UAMI — Chiquita Brands (Fruitfuls)

(Causa T-367/14)

(2014/C 261/57)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: August Storck KG (Berlino, Germania) (rappresentanti: avv.ti I. Rohr, A.-C. Richter, P. Goldenbaum e T. Melchert)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Chiquita Brands LLC (Charlotte, Stati Uniti d'America)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della quinta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 27 marzo 2014 nel procedimento R 1580/2013-5;
- condannare il convenuto a sostenere le proprie spese e quelle sostenute dalla ricorrente, e, qualora la Chiquita Brands LLC intervenisse in giudizio, condannare quest'ultima a sopportare le proprie spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di decadenza: il marchio denominativo «Fruitfuls» per prodotti della classe 30 — Registrazione di marchio comunitario No 5 014 519

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

Richiedente la dichiarazione di decadenza del marchio comunitario: Chiquita Brands LLC

Decisione della divisione di annullamento: il marchio è dichiarato decaduto

Decisione della commissione di ricorso: il ricorso è respinto

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 23 maggio 2014 — Petropars e a./Consiglio

(Causa T-370/14)

(2014/C 261/58)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Petropars Ltd (Teheran, Iran); Petropars International FZE (Dubai, Emirati arabi uniti); e Petropars UK Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: S. Zaiwalla, P. Reddy e Z. Burbeza, Solicitors, e R. Blakeley, Barrister)